

**CONVENZIONE TRA AZIENDA SOCIALE CREMONESE A.S.C.
E IL COMUNE DI SPINADESCO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE**

TRA

L'Azienda Sociale Cremonese ASC, codice fiscale 93049520195 e partita I.V.A. 01466360193, rappresentata dal Presidente, Giuseppe Tadioli, domiciliato presso la sede operativa dell'Azienda in Cremona – Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/A – in esecuzione di deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

E

il Comune di Con sede legale a codice fiscale e partita I.V.A....., di seguito indicata come "il Comune", nella persona del domiciliato per la funzione presso il Comune, autorizzo ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.....

PREMESSO CHE

Il Piano di Zona 2014/2017 indica quale obiettivo centrale del triennio un serio investimento sul Servizio Sociale Territoriale, con standard qualitativi che garantiscano una ricaduta omogenea sui diversi Comuni.

Lo sviluppo auspicato è il passaggio da più servizi comunali, talvolta differenti ed eterogenei, ad una organizzazione integrata a livello territoriale, in grado di programmare sulla base di standard essenziali del servizio.

L'Azienda Sociale Cremonese, Ente strumentale dei Comuni dell'Ambito, è conseguentemente impegnata a promuovere modelli di gestione integrata verso un nuovo ruolo del Servizio Sociale Territoriale, presidio dei problemi, attivazione delle risorse e supporto al protagonismo delle comunità locali, favorendo criteri di equità territoriale, di integrazione e armonizzazione delle linee di intervento.

RICHIAMATA

L'Assemblea dei Sindaci del 6 novembre 2017 nella quale, al termine di un percorso di confronto diffuso, con significativi momenti anche a livello territoriale, è stato approvato il Progetto di progressiva riorganizzazione territoriale del Servizio Sociale, secondo criteri e indirizzi indicati

- progressivo adeguamento nel triennio dello standard di base (1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti) anche con forme di sostegno e partecipazione aziendale
- sviluppo delle capacità di presa in carico
- lavoro territoriale che preveda lo sviluppo di momenti d'equipe
- sviluppo del lavoro di comunità

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – FINALITA'

La presente convenzione intende perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione, di miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio, di valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori.

Il Servizio, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente atto, è finalizzato a garantire innanzitutto funzioni di prevenzione e di rimozione degli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, mediante azioni coordinate ed integrate, ove occorre, con i servizi sanitari, educativi e formativi di base, e con altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale, nonché attraverso eventuali prestazioni economiche.

Esso è proposto come strumento di lettura ed interpretazione della domanda e come agente di superamento delle situazioni di bisogno e di disagio in relazione ai principi e alle regole enunciate dalla legge n. 328/00.

L'attività è svolta in collaborazione con i soggetti di volta in volta interessati e competenti istituzionalmente.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

AZIENDA SOCIALE CREMONESE si impegna a fornire le prestazioni professionali di un assistente sociale.

L'opera professionale dell'assistente sociale verrà resa per il servizio sociale territoriale specifico (SSTS) del comune di

Nel svolgere il proprio lavoro nelle diverse aree d'intervento per coloro che si trovano in situazione di bisogno gli assistenti sociali adottano una metodologia precisa funzionale a:

accogliere la domanda;

fornire indicazioni e informazioni generiche e specifiche;

analizzare il bisogno attraverso la valutazione della domanda e l'acquisizione di elementi conoscitivi (richiesta documenti, anamnesi, colloqui informativi, visite domiciliari);

attuare percorsi di consulenza, presa in carico e progettazione degli interventi.

sostenere azioni di monitoraggio e verifica degli interventi attivati

coordinare, se richiesto, l'operato dei volontari del servizio civile.

Ciascuna figura di assistente sociale comunale deve poter svolgere attività di segretariato sociale sviluppando attraverso la gestione delle relazioni d'aiuto:

Azioni di "sportello" o front line: segretariato sociale, informazione, orientamento, pronto intervento;

Azioni di "secondo livello" o back office: coordinamento degli accessi e della gestione dei servizi, analisi dei bisogni, raccordo col terzo settore, attività di valutazione, progettazione e attivazione interventi in connessione con la rete dei servizi (pubblici e privati).

Inoltre la figura dell'assistente sociale svolge un ruolo di connessione tra i due livelli della programmazione, quello comunale e quello territoriale.

Tale connessione deve poter agire su due fronti:

A *livello operativo* per l'attuazione delle progettualità inserite e condivise all'interno della programmazione zonale;

A *livello programmatico*, attraverso un confronto e una condivisione con l'ufficio di piano rispetto agli strumenti e alle metodologie per poter svolgere in modo adeguato una analisi della domanda e dell'offerta, una progettazione di nuovi interventi e una ridefinizione di quelli in essere, una allocazione puntuale delle risorse.

Articolo 3 – I costi del servizio

IMPEGNI DELLE PARTI

I costi del servizio, rendicontati annualmente al Comune, prevedono il pagamento da parte dell'Azienda degli emolumenti spettanti al personale di cui alla presente convenzione, compresi il salario accessorio (nella misura definita per il restante personale assunto dall'azienda consortile) ed eventuali salario straordinario, rimborsi delle spese viaggio ed ogni altro compenso previsto in contratti e norme vigenti nel tempo.

Ai suddetti costi va aggiunto il rimborso delle spese amministrative per la gestione delle posizioni lavorative assunte, calcolato sulla base dei costi effettivi sostenuti e delle ore effettivamente addebitate al Comune.

Nei costi a carico del Comune saranno incluse anche le spese per eventuali sostituzioni, se richieste.

Articolo 4 – Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

selezionare ed assumere gli operatori assistenti sociali necessari per la gestione convenzionata;

gestire il personale coinvolto sia dal punto di vista organizzativo e amministrativo sia per le eventuali sostituzioni dello stesso;

garantire, d'intesa con il Comune, il pieno raccordo degli operatori coinvolti nel servizio ed adeguati momenti formativi e di aggiornamento professionale;

gestire i fondi necessari per la gestione convenzionata di detto servizio;

predisporre la previsione di spesa, entro il 30 novembre di ogni anno, per l'anno successivo;

predisporre il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la gestione del servizio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, con individuazione dell'eventuale conguaglio a carico del Comune.

Articolo 5 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

sviluppare con gli altri Comuni visioni e letture dei problemi a scala territoriale, favorendo linee di intervento integrate, verso un ruolo crescente di prevenzione-promozione e contrasto alle crescenti fragilità sociali

garantire un contesto di lavoro “appropriato” al servizio, condizione essenziale per offrire standard di servizio adeguati.

rimborsare all'Azienda tutti i costi sostenuti dalla stessa per l'attività svolta dall'assistente sociale impegnata nel servizio in oggetto, per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità di cui all'art. 6, **presuntivamente indicati in €. (.....) annui;**

Articolo 6 – Modalità di rimborso

I costi, di cui al precedente art. 3, verranno rimborsati dal Comune alle seguenti scadenze: 50% dei costi presunti entro il mese di febbraio, il 40% dei costi presunti entro il mese di settembre e il saldo, a congruaggio, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Per convenzioni attivate in corso d'anno, i costi saranno rimborsati alle seguenti scadenze: 50% dei costi presunti entro il secondo mese successivo alla data di decorrenza della convenzione, il 40% dei costi presunti entro il mese di settembre e il saldo, a congruaggio, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Comune	Attuale	Aumento (ORE)	Asc	Comune	Com. tot.
2018					
2019					
2020					

Articolo 7 – Durata della convenzione

La convenzione avrà durata dal 1^a gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 potrà essere disdettata secondo le modalità previste al successivo art. 8.

La convenzione, alla scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi atti deliberativi da parte dei contraenti.

Articolo 8 – Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione motivata, e subordinatamente alla regolazione dei rapporti pendenti nei confronti dell'Azienda ed alla riallocazione del personale.

Articolo 9 – Controversie

Qualsiasi controversia anche relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione della presente convenzione, è risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Cremona.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da n. 1 (uno) arbitro, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cremona, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Articolo 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 Tab. B allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 parte II della tariffa allegata.

Data,

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'Azienda Sociale del Cremonese
Giuseppe Tadioli

Il Responsabile del Servizio del Comune di
